



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836
TEL. 0941/950820 - FAX 0941/921023



REGIONE SICILIA

ORDINANZA NR. ...⁰⁸... DEL ...²⁶... MARZO 2019

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA

IL SINDACO

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di prevenzione incendi boschivi nel periodo estivo e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricole;

Vista la Legge 21 Settembre 2000 NR. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

Visto l'O.P.C.M. 28 Agosto 2007 NR. 3606;

Visto l'Art. 59 del Testo Unico delle Leggi di P.S.;

Vista la Legge 24 Novembre 1981 NR. 689;

Visto l'Art. 54 del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 NR. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'Art. 24 della Direttiva 19 Novembre 2008 NR. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la Direttiva Europea 2000/29/CE;

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 NR. 152 - "Norme in materia ambientale";

Visto l'Art. 14 - C. 8 - Lett. b) del Decreto Legge 24 Giugno 2014 NR. 91, che inserisce all'Art. 256-bis del Decreto Legislativo NR. 152 del 3 Aprile 2006, dopo il Comma 6, il seguente comma: "*6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita Ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*";

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

Considerato che:

- Il fenomeno degli incendi boschivi si presenta costantemente, specie durante la stagione estiva, con gravi conseguenze sull'ambiente naturale, accentuando il fenomeno di erosione e di desertificazione del territorio comunale;
- L'incuria e l'abbandono, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreno, posti, sia all'interno, che all'esterno del perimetro urbano, comporta una proliferazione di vegetazione, rovi, sterpaglie, che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

ORDINA

ART. 1

Nel territorio comunale è vietato, nei campi e nei terreni cespugliosi:

- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori, che producono faville o braci;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione, che possa creare pericolo, mediato o immediato, di incendi;
- Lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- Sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- Bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;

- Abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive;

In alternativa all'impiego dei residui, ai sensi dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 NR. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricolo al fine della loro naturale trasformazione in "compost", o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura, provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. La combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di metri 100 nel fondo agricolo, nel periodo **dal 15 Ottobre al 15 Maggio – dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00**. Sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione Comunale;
2. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore e del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
3. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 2,00, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
4. Possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3(tre) metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi, in cui sono stati prodotti e costituiti esclusivamente da materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture in loco (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
5. La combustione deve essere effettuata ad almeno 300 (trecento) metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 300 (trecento) da zone boscate;
6. Dare preventiva comunicazione al Comando della Polizia Municipale 2 (due) giorni prima dalla data delle operazioni di abbruciamento;
7. Dare comunicazione al Comando della Polizia Municipale al termine delle operazioni di abbruciamento – Tel 0941/950820;
8. Resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia;
9. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente Ordinanza;
10. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricolo all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese** dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami, che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco, per una fascia non minore di **metri 20 (venti) dalla strada**.

ART. 3

Ai proprietari di terreni limitrofi alle ferrovie ordina di creare apposita fascia parafuoco sgombera da stoppie ed erbacce secche per una distanza non inferiore a metri 10 (dieci).

ART. 4

Agli Enti gestori della Viabilità Pubblica, nonché le Società Ferroviarie, lungo le tratte di rispettiva competenza ordina di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.

ART. 5

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune,

trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali, previste dal Codice Penale, o amministrative, previste e punite dalla Legge 21 Novembre 2000 NR. 353, per le violazioni alla presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa ex Art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. Per tale violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 500,00 (cinquecento).

AVVERTE

Chiunque avvista un incendio in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne avviso agli Enti competenti:

- **CORPO FORESTALE** numero chiamate d'emergenza **1515**
- **VIGILI DEL FUOCO** numero chiamate d'emergenza **115**
- **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** numero di telefono **0941/950820**

I cittadini sono invitati a porre in essere tutte le opportune cautele, richiamando anche il dovere civico per il rispetto della natura e dell'ambiente, evitando comportamenti incauti, che possono dare origine a pericolosi incendi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR SICILIA entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza revoca la precedente in materia di prevenzione di incendi boschivi e verrà trasmessa alla Direzione Affari Generali e Decentramento del Comune per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ai seguenti Enti:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo Messina
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio per la Provincia Messina
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Messina
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Messina
- Compagnia dei Carabinieri S. Agata Militello
- Commissariato di Pubblica Sicurezza Capo D'Orlando
- Distaccamento Polizia Stradale S. Agata Militello
- Tenenza Guardia di Finanza S. Agata Militello
- Polizia Provinciale Messina

La Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e le Forze dell'Ordina sono incaricati dell'esecuzione delle presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li Marzo 2019

Il Sindaco

Filippo Borrello

